

Zweiter Abschnitt. — Deuxième section.

Bundesgesetze. — Lois fédérales.

**Persönliche Handlungsfähigkeit.**  
**Capacité civile.**

5. *Sentenza 27 febbraio 1885 nella causa Bassi.*

Ai 2 gennaio del 1885 il tribunale tutorio del circolo di Calanca nominava certo Giovanni Bolognini a curatore ed assistente della vedova ed altro Bolognini a tutore del minore figlio (Pietro) di Gaspare Bassi di Canco. Morto nel 1877 il Giovanni Bolognini, che sei anni prima aveva ottenuto, quale procuratore dei fratelli Gaspare e Pietro fu Gaspare Bassi, degenti da vario tempo con esso lui a Montbéliard, la consegna di tutti gli atti e titoli risguardanti la sostanza paterna da loro ereditata, il tribunale tutorio, a richiesta della sovranza del comune di Canco, nominava sotto ai 29 settembre dello stesso anno « nella veste di tutore e curatore cumulativa » mente pei suddetti fratelli Gaspare e Pietro Bassi, il signor » Giuseppe Mazzoni padre in Boddio. » Mancati poscia ai vivi anche la vedova madre ed il fratello Gaspare, Pietro Bassi, rimasto così unico legittimo erede della famiglia, incaricava l'avvocato D<sup>r</sup> Curzio Curti a Bellinzona di raccogliere in patria ogni sua sostanza onde poterla, previo lo svincolo dalla curatela del Mazzoni, amministrare da sè. Senonchè davanti al giudice conciliatore il Mazzoni dichiarò di non voler rispondere alla domanda libellaria formolata nell'anzidetto scopo dal mandatario del Bassi, che cioè rendesse i conti della curatela e consegnasse la sostanza da lui ammi-

nistrata, non riconoscendo altri, fuor che il tribunale tutorio, in diritto di chiedergli checchessia. L'avvocato Curti spiegò allora la sua azione davanti al tribunale di distretto in Roveredo, ma parimenti invano, perchè il Mazzoni, contestandone la giuridica natura, sollevò la declinatoria di foro e ricorse al Piccolo Consiglio dei Grigioni, affinchè dichiarasse doversi adire il foro amministrativo, ovverosia il ripetuto tribunale tutorio della Calanca.

« Considerando che la demissione del Mazzoni dalla tutela » di Pietro Bassi, risp. la dichiarazione di quest'ultimo come » in proprio suo diritto, verte nel contenzioso amministrativo » e rientra in prima linea nella competenza dell'autorità » tutoria, che a suo tempo ha risolto la messa sotto tutela, — » che però in caso di rinuncia negativa di essa rimane sempre » esperibile il ricorso alla commissione del competente tribunale di distretto, — e che l'ulteriore petito della riconsegna della sostanza di P. Bassi dipende dal decreto del merito e sfugge, colle questioni a sapere se il Bassi sia stato messo con ragione sotto tutela e se possieda ormai la capacità di amministrare da sè la propria sostanza, alla cognizione del Piccolo Consiglio, » quest'esso dichiarò il ricorso fondato.

Donde il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, che il Pietro Bassi ha insinuato con sua memoria del 29 settembre 1884, appoggiandolo precipuamente alle seguenti considerazioni :

I. Il Piccolo Consiglio dei Grigioni non è giudice costituzionale nella causa Bassi contro Mazzoni, perchè non competente a decidere nelle cause civili; il rimando davanti al tribunale tutorio di un maggiorenne capace viola parimenti il principio che nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale, poichè il solo giudice ordinario e costituzionale che deve decidere in prima istanza di detta causa è il tribunale di distretto.

II. Il querelato decreto contiene una flagrante violazione della legge su la capacità civile, in quanto che mantiene sotto curatela un maggiorenne capace e legalmente rappresentato; il

rinvio del Bassi davanti l'autorità tutoria equivale difatti ad una rimessa sotto curatela, epperò ad una gravissima restrizione della capacità civile del maggiorenne, che la legge federale del 1881 categoricamente proibisce, perchè quando ritorni in patria personalmente od a mezzo di curatore, il maggiorenne assente non è più soggetto all'autorità tutoria.

III. Il decreto del Piccolo Consiglio contiene infine un diniego di giustizia, perchè ommise di giudicare la questione quale era stata posta, se cioè l'azione spiegata dal Bassi fosse di natura giuridica od amministrativa, occupandosi invece unicamente dell'altra, non messa innanzi, della demissione del curatore e del proprio diritto del curatelato, la quale del resto, alla stregua del diritto comune e della legge grigione, avrebbe dovuto manifestamente risolversi nel senso che l'assente Bassi ha acquistato la capacità civile ed è divenuto in proprio diritto col raggiungere la maggiore età, senza che occorra una dichiarazione del tribunale tutorio né del Piccolo Consiglio per stabilire questo fatto della maggiore età e la conseguente capacità civile.

Comunicato il gravame al Piccolo Consiglio ed al Mazzoni, rispose il primo di non avere altre considerazioni da esporre a conforto del suo decreto, ed il secondo che riteneva il gravame stesso comme onninamente privo di fondamento e ne chiedeva pertanto la reiezione, applicandosi in particolar modo a dimostrare:

a) Che il Pietro Bassi fu sottoposto a curatela quando già era maggiorenne e per titolo d'incapacità ad amministrare da sé la propria sostanza, non per quella di semplice assenza dal paese; b) che la domanda dello svincolo di lui dalla curatela avrebbe dovuto essere rivolta, in forza del § 124 del cod. civ. grig. e della stessa costituzione cantonale, al tribunale circolare di tutela, non a quello di distretto, il quale non può occuparsi di questioni del contenzioso amministrativo.

*Premesso in linea di diritto il seguente ragionamento:*

Tutta l'argomentazione su cui riposa il ricorso mette capo in sostanza ad un unico supposto, di modo che la sua fon-

datezza dipende intieramente dall'attendibilità dello stesso. Assevera difatti il ricorrente che la tutela impostagli dal tribunale tutorio del circolo di Calanca ebbe *a solo motivo* la circostanza della sua materiale assenza dal paese nativo, e quando ciò fosse conforme al vero, starebbero anche le illazioni trattene in confronto della invocata legge federale 22 giugno 1881, non figurando la semplice assenza tra le cause per le quali le leggi, o risp. le autorità cantonali, possono privare un cittadino della sua capacità civile.

Senonchè gli atti della causa e particolarmente i verbali del tribunale tutorio fanno invece chiara prova del contrario, mettendo essi in sodo che la nomina del Mazzoni a tutore di Pietro Bassi procedette segnatamente dal fatto dell'aver i parenti e la sovrastanza comunale di Cancio ritenuto quest'ultimo « incapace di provvedere da sé ai proprii interessi e » temuto di vederlo un giorno cadere nell'indigenza » (art. 5 No 1 della precitata legge federale).

Non a torto dunque dichiarava il tutore Mazzoni di « non » voler recedere dal suo officio se non in forza d'una risoluzione dell'autorità che glielo aveva conferito, » atteso che l'officio medesimo non potesse né possa riguardarsi cessato » per impero di legge » (§ 123 del codice civile grigione), come pretende il ricorrente, e per ciò solo che il Bassi ha delegato altra persona a raccogliere la sua sostanza. E non a torto pure ha decretato il Piccolo Consiglio spettare il primo giudizio sulla cessazione o continuazione della tutela a quello stesso magistrato che l'aveva ordinata.

Cadendo però l'asserto relativo alla violazione della legge federale sulla capacità civile, cadono necessariamente anche gli accessori gravami desunti da quella, che riflettono la garanzia del giudice costituzionale e la denegata giustizia, ed il ricorso appare nel suo tutto come destituito di fondamento.

Per cui

il Tribunale federale  
pronuncia:

Il ricorso di Pietro Bassi è reietto perchè privo di fondamento.